

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata, la convenuta, modificando la decisione C(95) 444/3, del 5 aprile 1995, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG, modificava il Programma Operativo LEADER II per la parte relativa al punto 1.3 e punto 6.1, non inserendo tra le aree territoriali di intervento il territorio della Comunità Montana Penisola Sorrentina, in quanto, «in base alle disposizioni del programma, non risulta necessario promuovere ed attuare ulteriori PAL, atteso che in esse lo sviluppo socioeconomico, a differenza delle altre aree territoriali considerate, risulta più evoluto e più integrato». Secondo la ricorrente, siffatte affermazioni sono, oltre che erranee, manifestamente infondate.

A sostegno delle sue richieste, essa fa valere la violazione dell'art. 190 del Trattato di Roma, delle forme sostanziali, dell'obbligo di buona amministrazione e del legittimo affidamento, così come un difetto assoluto di motivazione ed una manifesta infondatezza.

Si sostiene in primo luogo che la decisione impugnata si fonda sull'erroneo presupposto che nell'area in questione fosse già stato approvato un PAL, ignorando che il PAL presentato dall'Associazione ricorrente non era stato ammesso a finanziamento. Dall'altro, l'area in questione non si collocerebbe tra quelle più sviluppate in Campania.

Viene anche invocata la contraddittorietà della scelta operata dalla convenuta. Si ritiene a questo riguardo che la Regione Campania ha nel Programma Regionale di attuazione del LEADER II dapprima individuato, in applicazione della direttiva CEE n. 75/268 <sup>(1)</sup>, tra le aree di intervento «c.d. svantaggiate» anche la Penisola Sorrentina proprio sulla base di certi indicatori socioeconomici, per poi escludere, alla luce degli stessi indicatori, la necessità di promuovere ed attuare, nella stessa area, ulteriori PAL.

La convenuta si sarebbe limitata ad escludere l'Area Sorrentina in quanto sviluppata senza, tuttavia, fornire la minima motivazione circa le ragioni legittimanti tale scelta e senza procedere ad una adeguata istruttoria.

Per la ricorrente, quest'ultima avrebbe sicuramente messo in evidenza che l'area territoriale in questione è classificata, ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, sovraccitata, «montana e svantaggiata» e che, proprio per tale motivo, la stessa era stata inserita nel Programma LEADER II, tra le zone prioritarie di intervento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1).

**Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 1997**

(Causa T-265/97)

(97/C 387/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 maggio 1997, la Regione Toscana, con gli avvocati Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Sig. Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia, rinviato successivamente, per incompetenza manifesta della Corte, dinanzi al Tribunale di primo grado con ordinanza della Corte di Giustizia del 1° ottobre 1997, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota della Commissione europea — Direzione generale dell'agricoltura del 21. 11. 1994/VI/040551;
- annullare l'atto, mai comunicato alla regione ricorrente, con cui la Commissione europea ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (Opere di adduzione di acqua potabile in Toscana);
- annullare la nota del 31 gennaio 1997 della Commissione europea, pervenuta alla ricorrente in data 7 febbraio 1997, con cui la stessa Commissione comunica il suddetto avvenuto disimpegno.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-81/97, Regione Toscana/Commissione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 166 del 31. 5. 1997, pag. 21.

**Ricorso dell'Azienda Agricola Tre e Mezzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 1997**

(Causa T-269/97)

(97/C 387/41)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 13 ottobre 1997 l'Azienda Agricola Tre e Mezzo, con gli avvocati Carlo Piccoli e Fabrizio Fabbri, del foro di

Forlì — Cesena, e dall'avv. François Turk, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 13 A, Avenue Guillaume, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la legittimazione attiva dei ricorrenti;
- annullare il regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione del 29. 7. 1997 pubblicato sulla GU n. L 202/12 del 30. 7. 1997, nella parte in cui non prevede nella nuova formulazione dell'allegato II b del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, i prodotti fitosanitari: Preparati da *Ryania speciosa*, *Propolis*, *Terre diatomee*, *Polvere di pietra*, *Poltiglia bordolese*, *Poltiglia borgognona*, *Silicato di sodio*, *Bicarbonato di sodio*, *Oli vegetali e animali*;
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

La società ricorrente, una azienda biologica certificata come tale da uno degli 8 enti di certificazione riconosciuti dallo Stato italiano, si oppone alla soppressione dal regolamento impugnato <sup>(1)</sup> di taluni prodotti fitosanitari fra quelli consentiti in agricoltura biologica.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa innanzitutto valere la violazione dell'ultimo comma dell'art. 155 del Trattato CE, laddove si afferma che le competenze conferite alla Commissione dal Consiglio devono necessariamente essere esercitate per dare attuazione alle norme da esso stabilite. Si ritiene a questo riguardo che il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(2)</sup> del Consiglio ha inteso favorire e promuovere lo sviluppo e la diffusione del metodo di produzione biologico, regolamentandolo ed incentivandolo con contribuzioni e finanziamenti. Infatti, la compilazione dell'allegato II b, con tutti i prodotti che in esso sono stati ricompresi, sarebbe stata il frutto di una scelta precisa che ha menzionato determinati prodotti rispetto ad altri prescindendo dall'esistenza o meno di un'autorizzazione all'utilizzo rilasciata da ogni singolo Stato membro. Sarebbe quindi censurabile la scelta fatta dalla Commissione di escludere dall'elenco dei prodotti ammessi i nove fitofarmaci di cui già si è detto, adottando come unico criterio quello della mancata «autorizzazione/utilizzazione».

La ricorrente fa anche valere uno sviamento di potere, allorché il Consiglio, col regolamento (CEE) n. 2078/92 <sup>(3)</sup>, ha introdotto misure agro-ambientali in grado di attuare una riconversione dell'agricoltura europea ad una

agricoltura che preveda un uso di fitofarmaci sempre più ridotto, ed a questo proposito una buona parte degli aiuti nel settore sono indirizzati all'agricoltura biologica, con l'adozione del regolamento impugnato la convenuta avrebbe effettuato una brusca inversione di rotta perseguendo scopi diversi da quelli in precedenza dichiarati rendendo più difficile e problematica l'attuazione del metodo biologico con l'avvenuta riduzione dei mezzi tecnici a disposizione dell'agricoltore che segue tale metodo o vorrebbe esercitarlo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85).

#### **Ricorso del signor Pierre Richard contro il Parlamento europeo, proposto il 16 ottobre 1997**

(Causa T-273/97)

(97/C 387/42)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 16 ottobre 1997, il signor Pierre Richard, residente in Lussemburgo, con l'avv. André Lutgen, del foro di Lussemburgo, nel cui studio, situato in 1, rue Jean Brasseur, ha eletto domicilio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui l'APN ha respinto la sua candidatura al posto indicato nell'avviso di posto vacante n. 8011;
- annullare la decisione con cui è stata nominata a tale posto una candidata svedese, vincitrice di un concorso esterno;
- annullare la decisione con cui l'Ufficio di Presidenza ha respinto, nella sua riunione del 17 luglio 1997, il reclamo proposto dal ricorrente;
- dare atto al ricorrente che questi si riserva di domandare, a tempo e luogo, riparazione dei danni materiali e morali da lui subiti.